

TI_GERICHTE 16.2002.41 vom 17. Oktober 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-10-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.41

FR: TI_GERICHTE 16.2002.41 du 17 octobre 2002

IT: TI_GERICHTE 16.2002.41 del 17 ottobre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.10.2002
16.2002.41

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2002.00041 16.2002.00042 Lugano 17 ottobre 2002 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 maggio 2002 presentato da _____ (patr. dall'avv. _____ contro la sentenza 13 maggio 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nelle cause a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promosse con separate istanze 8 maggio 2001 (inc. CL.2001.49) e 11 maggio 2001 (inc. CL.2001.52) rispettivamente da _____ (rappr. dal _____) e _____ con le quale le istanti hanno chiesto pagamento di fr. 4'081.40, rispettivamente di fr. 4'648.60 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2001 a liquidazione di un rapporto di lavoro; domande accolte, limitatamente all'importo di fr. 3'812.40 la prima e integralmente la seconda; richiamata la decisione del presidente della Camera che ha concesso effetto sospensivo al ricorso; esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. _____ ha lavorato in qualità di cameriera presso il bar 7 _____ a _____, gestito dalla società _____ una prima volta dal 1° maggio al 31 luglio 2000 a tempo parziale, sulla base del contratto 16 maggio 2000 (doc. A); successivamente, e meglio dal 2 ottobre 2000, è stata assunta a ore e, dopo un'interruzione dal 13 al 20 dello stesso mese quando ha lavorato presso terzi, ha ripreso l'attività presso la convenuta, questa volta a tempo pieno, così come confermato dalla datrice di lavoro con scritto 26 ottobre 2000, nel senso che a partire dal 1.11.00 sarà nuovamente assunta a tempo pieno, alle medesime condizioni di cui al precedente contratto del mese di maggio 2000 (doc. 1). Il contratto è stato disdetto dalla datrice di lavoro il 20 dicembre 2000 per la fine dell'anno (doc. D), ovvero, secondo la datrice di lavoro, alla fine del periodo di prova (contratto ripreso dal precedente – inizio attività a tempo pieno il 2.11.00) . 2. Con istanza 8 maggio 2001 la lavoratrice, contestando anzitutto la pattuizione di un nuovo periodo di prova al momento della sua assunzione a tempo pieno, ha inoltre eccepito la nullità della disdetta in quanto notificata in tempo inopportuno, ovvero quando si trovava in stato di gravidanza. Stante la possibilità per la datrice di lavoro di disdire il contratto solo 16 settimane dopo il parto, avvenuto l'8 luglio 2001, e non avendo questa accettato la sua offerta di lavorare (doc. E e H), ha convenuto in giudizio _____ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'081.40, corrispondenti al salario lordo per il periodo dal 1° gennaio al 30 marzo 2001, periodo durante il quale

l'istante era abile al lavoro (cfr. IF dell'istante, risposta 15), dedotte le indennità di disoccupazione percepite per quegli stessi mesi. 3. Con istanza 11 maggio 2001 la _____, sulla base della medesima fattispecie, ha chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento di fr. 4'684.45 oltre interessi, pari alle indennità di disoccupazione versate alla lavoratrice per il periodo 11 gennaio – 30 marzo 2001 (art. 29 LADI). 4. La convenuta si è opposta a entrambe le istanze, sostenendo la validità della disdetta 20 dicembre 2000 per la fine dell'anno, siccome notificata nel periodo di prova di due mesi al quale le parti avevano rinviato al momento dell'assunzione a tempo pieno della lavoratrice, il tutto come risulterebbe dalla lettera di conferma 26 ottobre 2000 (doc. 1). Allora, ha sostenuto la convenuta, esse avevano implicitamente riconosciuto l'opportunità per entrambe di prevedere simile periodo di prova in modo da garantirsi la possibilità di disdire in tempi brevi il contratto: da un lato, l'assunzione dell'istante era avvenuta a titolo provvisorio, dovendo essa sostituire la gerente dell'esercizio pubblico, ammalata; dall'altro, la lavoratrice era intenzionata a trasferirsi all'estero appena possibile. L'istante avrebbe addirittura di fatto accettato la disdetta per la fine dell'anno, non essendosi più presentata sul posto di lavoro negli ultimi giorni del mese di dicembre. Anche a prescindere dal periodo di prova, a mente della convenuta, la disdetta notificata per il 31 dicembre 2000 sarebbe in ogni caso valida in virtù dell'art. 337 CO, sia con riferimento all'assenza ingiustificata della lavoratrice, sia al fatto di aver sottaciuto –al momento dell'assunzione a tempo pieno– il suo stato di gravidanza. In via subordinata la convenuta ha opposto in compensazione alle pretese salariali dell'istante un credito di fr. 2'688.– che le è stato ceduto dall'avv.

_____, relativo alle note da questi emesse per prestazioni professionali svolte a favore dell'istante in questioni diverse dalla presente vertenza (doc. 3–6), compensazione che quest'ultima ha riconosciuto limitatamente a fr. 269.– (doc. 5). La convenuta ha pure chiesto la riduzione di un terzo delle pretese salariali dell'istante al fine di tener conto dei vantaggi da lei ottenuti, non avendo dovuto lavorare per i mesi da gennaio a marzo 2001, nonché la deduzione degli oneri sociali e dello stipendio relativo ai giorni di dicembre durante i quali non ha lavorato. 5. Con il querelato giudizio il pretore, congiunte le due cause per l'istruttoria e la decisione, ha ritenuto nulla la disdetta del contratto notificata durante la gravidanza della lavoratrice (art. 336c cpv. 1 lett. c CO), indipendentemente dal fatto di sapere se questa circostanza fosse o meno nota alla datrice di lavoro. Inoltre, a mente del primo giudice, l'assunzione a tempo pieno dell'istante, che sarebbe avvenuta già il 23 ottobre 2000, non ha comportato la decorrenza di un nuovo periodo di prova, inutile al fine della reciproca conoscenza delle parti, lo stesso essendo già stato assolto durante il precedente periodo di lavoro. Da qui l'accoglimento dell'istanza della _____. In merito alla pretesa opposta in compensazione dalla convenuta, il pretore l'ha ammessa solo per l'importo di fr. 269.– (doc. 5) riconosciuto dalla lavoratrice, così che l'istanza di quest'ultima è stata accolta per fr. 3'812.40. 6. Con il presente tempestivo gravame _____ insorge contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver concluso alla nullità della disdetta 20 dicembre 2000, escludendo inoltre la pattuizione di un nuovo periodo di prova. Contestato è inoltre l'accertamento della validità della disdetta anche a dipendenza della mancata informazione della datrice di lavoro circa lo stato interessante in cui si trovava l'istante al momento della sua assunzione a tempo pieno, ciò che costituirebbe violazione dell'obbligo di diligenza, rispettivamente valido motivo per il licenziamento immediato della lavoratrice (art. 337 CO). Al ricorso le

istanti non hanno formulato osservazioni. 7. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a). 8. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la conclusione del primo giudice, che ha escluso la pattuizione di un nuovo periodo di prova al momento dell'assunzione a tempo pieno della dipendente, non è arbitraria. Infatti, scopo del periodo di prova è quello di permettere alle parti di rendersi conto se le prestazioni promesse si attuino conformemente al previsto, concedendo loro un tempo di riflessione prima di impegnarsi durevolmente (Favre/Munoz/Tobler , *Le contrat de travail*, Code annoté, 2001, n. 1.1 ad art. 335b CO; Streiff/von Kaenel , *Arbeitsvertrag*, 1992, n. 14 ad art. 335b CO). Il periodo di prova corrisponde quindi a un tempo di riflessione che si pone per forza di cose all'inizio della relazione contrattuale e durante il quale le parti possono liberarsi rapidamente dal contratto. Proprio a dipendenza della natura di questo periodo, la dottrina esclude che lo stesso possa essere nuovamente pattuito nel caso di riassunzione di un lavoratore licenziato (Staehelin/Vischer , in *Comm. di Zurigo*, 1996, n. 3 ad art. 335b CO; Streiff/von Kaenel , *op.cit.*, n. 3 ad art. 335b CO). Il periodo di prova può infatti essere previsto unicamente con riferimento a una nuova relazione contrattuale (Wyler , *Droit du travail*, 2002, pag. 330; Hausheer , in *Comm. di Berna*, Update, n. 2 ad art. 335b CO), oppure in caso di nuova funzione all'interno della stessa organizzazione aziendale, ciò che in concreto non risulta in particolare dal contratto sottoscritto dalle parti il 16 maggio 2000 (cfr. punto 3 doc. A). 9. Nel caso di specie, poiché l'istante aveva già lavorato alle dipendenze della convenuta in modo continuativo dal 1° maggio al 31 luglio 2000 e saltuariamente dal 2 ottobre 2000 sino alla sua assunzione a tempo pieno –che il pretore ha accertato essere avvenuta a partire dal 23 ottobre 2000 (cfr. IF dell'istante, ad 8)– è del tutto sostenibile –e quindi non arbitrario– che la datrice di lavoro, a fronte di un'interruzione totale del rapporto lavorativo di un solo mese, conoscesse la dipendente e le prestazioni lavorative che questa era in grado di fornire, anche perché non risulta che essa, da ottobre, abbia assunto una funzione diversa per la quale si sarebbe eventualmente giustificato un nuovo periodo di prova. In particolare, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, la lavoratrice ha praticamente svolto sempre le stesse mansioni di cameriera, sia durante i mesi da maggio a luglio 2000 (il lavoro dell'istante consisteva nel preparare il caffè, servire i clienti, stirare: teste _____), sia durante l'assenza per malattia della gerente dell'esercizio pubblico (a ottobre ...faceva il servizio completo ai tavoli, stirava la biancheria, faceva le pulizie: teste _____), mentre ad occuparsi della gestione dell'esercizio pubblico non era l'istante, bensì _____ (teste _____ i; IF dell'istante, ad 7). D'altra parte, proprio il fatto di una sua riassunzione dopo poco tempo, dev'essere ragionevolmente interpretato nel senso che la datrice di lavoro, raggiunto positivamente lo scopo del periodo di prova, è stata d'accordo di collaborare ulteriormente con l'istante (cfr. anche Reh binder , in *Comm. di Berna*, 1992, art.

335b CO, N. 3). Comunque estranea alla presente fattispecie è la giurisprudenza citata dalla ricorrente (DTF 117 V 248 segg. e 199 V 46 segg.), trattando la stessa di contratti provvisori conclusi con diversi datori di lavoro, per il tramite di un'agenzia di collocamento, dove era stata riconosciuta la possibilità di pattuire un nuovo periodo di prova per ogni rapporto contrattuale, mentre nel caso di specie la relazione contrattuale è sempre la stessa (sia le parti, sia la natura del lavoro: cfr. la lettera di riassunzione, doc. 1). 10.

Contrariamente a quanto assume la ricorrente, sono irrilevanti per l'esistenza di un nuovo periodo di prova le cause che hanno indotto le parti a riannodare una relazione di lavoro. Infatti, anche tenendo conto che l'istante era stata chiamata a sostituire una dipendente ammalata, rispettivamente nell'ipotesi che essa volesse poi rapidamente liberarsi di quell'impegno per recarsi all'estero, non è oggettivamente possibile dedurre che le parti abbiano voluto raggiungere quel preteso scopo comune per mezzo di un nuovo periodo di prova: in simile direzione non vi sono nemmeno indizi che possano far apparire arbitraria la conclusione del primo giudice; d'altra parte, se effettivamente così fossero state le cose, sarebbe stato nella facoltà delle contraenti di adeguatamente regolare quella particolarità del negozio. Altrettanto irrilevante è la censura riguardante i motivi che avrebbero indotto il primo giudice a escludere un nuovo periodo di prova. Anzitutto, la censura d'arbitrio può concernere esclusivamente la decisione impugnata nel suo risultato e non i motivi che ne stanno alla base (Cocchi/Trezzini , CPC-TI, art. 327, m. 14). Inoltre, nel caso concreto, il Pretore è giunto alla conclusione controversa sulla base di un esame complessivo della fattispecie e non soltanto, come sostiene l'appellante, della testimonianza di

_____ che dimostra unicamente ciò che già s'è detto, ossia che la lavoratrice era conosciuta nell'ambito dell'esercizio pubblico; d'altra parte, se è vero che la convenuta sostiene la tesi della precarietà dell'accordo di riassunzione dell'istante, è altrettanto pacifico che essa non offre nessun motivo a conforto della necessità sostanziale di un secondo periodo di prova, mentre il primo era sicuramente già giunto a termine. Infine, non possono essere prese in considerazione né le osservazioni ricorsuali, relative all'andamento degli affari dell'esercizio pubblico, già perché il Pretore vi ha accennato inequivocabilmente a titolo abbondanziale (sentenza, pag. 4 in fine), né gli argomenti a sostegno dell'inizio del contratto il 1° novembre 2000 e non il 23 ottobre, come accertato dal Pretore, a dipendenza dell'irrelevanza di questo termine a fronte di quanto fin qui esposto a proposito del contestato periodo di prova. 11. Non sono oggetto del ricorso per cassazione né il credito, così come riconosciuto all'istante dal Pretore, ossia corrispondente a tre mensilità, né l'accertata nullità della disdetta poiché data in tempo inopportuno, ossia perché la lavoratrice era in gravidanza, circostanza dalla quale l'istante non ha peraltro dedotto specifici diritti. La ricorrente impugna invece la sentenza di primo grado, sostenendo che il fatto di averle sottaciuto la gravidanza rappresenta motivo grave, tale da giustificare la disdetta immediata del rapporto di lavoro in virtù dell'art. 337 CO, e comunque in grado di privare la lavoratrice della protezione dell'art. 336c cpv. 1 lett. c CO. Sennonché –al di là della rilevanza delle censure– può essere almeno osservato che, da un lato, la questione della gravità o no del comportamento della lavoratrice nell'ottica del licenziamento immediato non necessita particolare disamina per il semplice fatto che né la datrice di lavoro non ha mai preteso di aver agito in tal senso, né la lavoratrice non ha impostato l'azione su quella norma; d'altro canto e a titolo abbondanziale, è fuori discussione che l'art. 336c cpv. 1 lett. c CO trova applicazione –salvo il caso di impedimento al lavoro– a dipendenza del solo fatto dell'accertata gravidanza (DTF 113 II 259; JAR 2000, pag. 214; Streiff/von Kaenel , op. cit., art. 336c CO, N. 9). 12. A titolo del

tutto subordinato la ricorrente chiede che la sentenza accerti che dagli importi riconosciuti a favore della lavoratrice siano dedotti gli oneri sociali a suo carico. A ragione anche perché essa già con la risposta aveva eccepito senza successo la questione davanti al Pretore. Poiché non può esservi dubbio che quanto effettivamente dovuto dalla datrice di lavoro deve essere calcolato al netto, ossia previa deduzione degli oneri sociali (Streiff/von Känel , op. cit., N. 14 ad art. 322 CO), i dispositivi della sentenza impugnata devono essere modificati nel merito (art. 332 cpv. 2 CPC): per quanto riguarda l'istanza della _____ e, riconoscendole la somma dei versamenti netti di cui al plico doc. M (inc. CL.2001.52) e, relativamente all'istanza della lavoratrice, poiché non è possibile definire un conteggio certo, indicando almeno che la somma di cui al dispositivo di condanna rappresenta un importo lordo. 13. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso dev'essere parzialmente accolto. Ritenuta la vittoria pressoché insignificante della ricorrente non giustifica di riconoscerle alcunché a titolo di ripetibili di questa sede. Alle controparti che non hanno formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili. Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 17 maggio 2002 _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 13 maggio 2002 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 1, sono annullati e sostituiti dal seguente giudicato: 1. L'istanza 8 maggio 2001 _____ è parzialmente accolta. La _____ è condannata a pagare all'istante fr. 3'812.40 (lordi), oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2001. 2. L'istanza 11 maggio 2001 _____ è accolta. La _____ è condannata a pagare all'istante l'importo di fr. 4'348.60, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2001. II. Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili. III. Intimazione a: – _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.